

Comune di C O N A

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

COMUNE DI CONA

PROVINCIA DI VENEZIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente atto

è stato pubblicato all'Albo Pretorio di

questo Comune del 21 GEN. 1994

al - 5 FEB. 1994

Cona, li - 7 FEB. 1994

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]



INDICE SISTEMATICO

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - I principi
- Art. 2 - Finalita'
- Art. 3 - La legittimazione
- Art. 4 - Le riserve

Titolo II - FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I - GLI ORGANI ELETTIVI

Sez. I - Il Consiglio Comunale

- Art. 5 - Il programma di opere pubbliche
- Art. 6 - Gli atti fondamentali

Sez. II - La Giunta comunale

- Art. 7 - Gli atti d'amministrazione
- Art. 8 - Relazione al Consiglio

Sez. III - Il Sindaco

- Art. 9 - Programmazione delle gare di appalto
- Art. 10 - Soprintendenza agli uffici presposti alla realizzazione di opere pubbliche
- Art. 11 - Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici

Capo II - IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

- Art. 12 - Sovrintendenza dell'attivita' negoziale
- Art. 13 - L'attivita' di rogito
- Art. 14 - L'ufficio contratti



Capo III - LE COMMISSIONI DI GARA

Sez. I - Le Commissioni di gara

Art. 15 - Composizione e funzioni

Sez. II - Le Commissioni giudicatrici degli appalti-concorso e delle concessioni

Art. 16 - Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche

Art. 17 - Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture

Titolo III - PROGETTAZIONI E STUDI - INCARICHI PROFESSIONALI

Capo I - ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

Art. 18 - Gli strumenti tecnici per l'attivita' negoziale

Art. 19 - I progetti

Art. 20 - Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali

Art. 21 - Prestazioni non soggette a convenzione

Capo II - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - La committenza

Capo III - INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 23 - Incarichi interni

Art. 24 - Incarichi esterni

Art. 25 - Incarichi esterni per progettazioni speciali

Capo IV - CONVENZIONI

Art. 26 - Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

Art. 27 - Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

Titolo IV - LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 28 - La deliberazione



Capo II - FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 29 - Le gare - norme generali

Capo III - I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 30 - Il procedimento

Art. 31 - I metodi

Art. 32 - L'asta

Art. 33 - Metodo della candela vergine

Art. 34 - Metodo delle offerte da confrontare con il prezzo
massimo o minimo indicato nella scheda segreta

Art. 35 - Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo a base d'asta

Art. 36 - Metodo del pubblico banditore

Art. 37 - Metodo delle offerte di miglioramento del ventesimo

Capo IV - LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 38 - Definizione e procedimento

Art. 39 - Il bando di gara

Art. 40 - Domande di partecipazione

Art. 41 - La prequalificazione dei concorrenti

Art. 42 - Le imprese ammesse od escluse

Art. 43 - Licitazione privata per lavori di importo pari o superiore
a 5 milioni di ECU

Art. 44 - L'invito alla licitazione privata

Art. 45 - Rilascio copie documenti tecnici

Art. 46 - Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi

Art. 47 - L'offerta

Art. 48 - Modalità per l'invio delle offerte

Art. 49 - Tornate di gara

Art. 50 - I metodi di gara

Art. 51 - Le modalità della gara in generale

Art. 52 - Modalità attuative della licitazione privata

Art. 53 - Aggiudicazione

Art. 54 - Comunicazione all'impresa aggiudicataria

Art. 55 - Comunicazione alle imprese escluse

Art. 56 - La pubblicazione dell'esito delle gare

Art. 57 - Norme di garanzia

Capo V - L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 58 - Deliberazione

Art. 59 - Bando, avviso ed invito alla gara

Art. 60 - Le procedure di gara

Art. 61 - Aggiudicazione

Capo VI - FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- Art. 62 - Deliberazione
- Art. 63 - Forniture di beni, impianti ed attrezzature
- Art. 64 - Prestazione di servizi
- Art. 65 - Bando di gara per le forniture di beni e di servizi
- Art. 66 - L'invito alla gara
- Art. 67 - La Commissione
- Art. 68 - Procedura di gara
- Art. 69 - Parere della Commissione ed aggiudicazione

Capo VII - LA CONCESSIONE

- Art. 70 - La concessione di sola costruzione
- Art. 71 - La concessione di costruzione ed esercizio
- Art. 72 - La concessione di servizi

Capo VIII - LA TRATTATIVA PRIVATA

- Art. 73 - La trattativa privata

Titolo V - IL CONTRATTO

Capo I - ATTI PRELIMINARI

- Art. 74 - Documentazione antimafia
- Art. 75 - Deposito spese contrattuali
- Art. 76 - Cauzione
- Art. 77 - Autorizzazione all'acquisto di beni
- Art. 78 - Contratti di forniture a trattativa privata
- Art. 79 - Stipulazione dei contratti
- Art. 80 - L'Ufficiale rogante
- Art. 81 - I diritti di segreteria
- Art. 82 - L'imposta di bollo
- Art. 83 - La registrazione
- Art. 84 - L'interpretazione dei contratti

Titolo VI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

- Art. 85 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 86 - Sub-appalto e cottimo
- Art. 87 - Consegna dei lavori
- Art. 88 - Variazioni all'opera
- Art. 89 - I termini di esecuzione
- Art. 90 - Corrispettivo dell'appalto
- Art. 91 - Modalità di pagamento
- Art. 92 - La revisione prezzi
- Art. 93 - Direzione dei lavori

Art. 94 - Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera
Art. 95 - Contabilita' dei lavori
Art. 96 - Il collaudo
Art. 97 - Esecuzione d'ufficio

Titolo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 98 - La normativa C.E.E.
Art. 99 - Contemperamento alle norme della legge 241/1990
Art. 100 - Entrata in vigore

APPENDICE

Allegato A - Bando di gara per pubblici incanti per appalti d'importo inferiore a 5.000.000. di E.C.U.;

Allegato B - Bando di gara per licitazione privata ed appalto concorso per appalti di importo inferiore a 5.000.000. di E.C.U.;

Allegato C - Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione per appalti di importo inferiore a 5.000.000. di E.C.U.;

Allegato D - Avviso di gara per appalti d'importo inferiore a 5.000.000. di E.C.U.;

Allegato E - Comunicazione di preinformazione relativa alle caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di valore pari o superiore a 5 milioni di E.C.U.

Allegato F/1 - Bando di gara per pubblici incanti per appalti d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U.

Allegato F/2 - Bando di gara per licitazione privata con previa pubblicazione del bando di gara per appalti d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U.

Allegato F/3 - Bando di gara a trattativa privata con previa pubblicazione del bando di gara per appalti d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U.

Allegato F/4 - Bando di gara per appalto concorso con previa pubblicazione del bando di gara per appalti d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U.

Allegato F/5 - Bando di gara per appalti aggiudicati dal concessionario per importi pari o superiori a 5 milioni di E.C.U.

Allegato F/6 - Bando di gara per la concessione di costruzione e gestione per importi pari o superiori a 5 milioni di E.C.U.

Allegato G - Inviti a presentare offerta per gli appalti concorso, per le licitazioni private e per le trattative private per gare d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U.

Allegato H - Avviso del risultato per gli appalti di lavori aggiudicati d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U.

Allegato I/1 - Bando di gara per gli appalti di forniture d'importo pari o superiore a 200.000 E.C.U. (procedure aperte)

Allegato I/2 - Bando di gara per gli appalti di forniture d'importo pari o superiore a 200.000 E.C.U. (procedure ristrette)

Allegato I/3 - Bando di gara per gli appalti di forniture d'importo pari o superiore a 200.000 E.C.U. (procedure negoziate)

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
I principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".

2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

Art. 2
Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 3
La legittimazione

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.

2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

Art. 4
Le riserve

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parita' con i soggetti privati.
3. I servizi che per determinazione dell'Ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione, cosi' come è regolata con apposito regolamento la gestione del servizio di economato.

Titolo II

FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I
GLI ORGANI ELETTIVI

Sez. I
Il Consiglio Comunale

Art. 5
Il programma di opere pubbliche

1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.
2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:
 - a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa;
 - b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.
3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.
4. Le variazioni all'ordine delle priorità, se fissate nel programma, che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.
5. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.
6. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

Art. 6
Gli atti fondamentali

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'ente le deliberazioni relative a:

a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

b) la contrazione di mutui;

c) gli acquisti e le alienazioni nonché le permuta immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permuta immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi;

d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta comunale.

Sez. II
La Giunta comunale

Art. 7
Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:

a) nel caso di reale impossibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale di predisporre i progetti esecutivi o per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, a deliberare il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso lo schema del relativo disciplinare;

b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;

- c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformita' a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e l'art. 9, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406;
- e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
- f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito della prequalificazione;
- g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
- h) all'approvazione delle perizie suppletive e/o di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
- i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
- l) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta puo' disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilita' dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avra' incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potra' adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

4. Per gli acquisti, alienazione e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:

a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovra' essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;

b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

5. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:

a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) la deliberazione di aggiudicazione;

d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

6. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

- a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo economicamente rilevante;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

Art. 8 Relazione al Consiglio

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.

2. Nella relazione la Giunta esprime eventuali proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

Sez. III Il Sindaco

Art. 9 Programmazione delle gare di appalto

1. Il calendario delle gare di appalto viene stabilito dal Sindaco, su proposta del Segretario comunale, d'intesa con il responsabile dell'ufficio contratti.

2. Ogni mese viene, di norma, stabilito il calendario delle gare per le quali sarà pubblicato il relativo bando.

3. Esperita la procedura per definire i concorrenti da invitare alla gara, il Sindaco stabilisce, su proposta del Segretario comunale, la data nella quale la gara stessa avrà luogo, osservati i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 10

Soprintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e servizi comunali riceve ogni trimestre dai responsabili di settore, tramite il Segretario comunale, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato delle seguenti notizie:

- a) impresa appaltatrice;
- b) tempo contrattuale trascorso alla fine del trimestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
- c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;
- d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;
- e) segnalazioni in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori.

2. Le notizie di cui al precedente comma saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, comprendente la denominazione dei lavori e l'importo a base d'appalto e quello netto contrattuale. Le schede sono redatte anche per i lavori la cui direzione e' affidata a professionisti esterni che debbono farle pervenire al responsabile del settore entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun trimestre.

3. Il Sindaco potra' richiedere al responsabile di settore eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda.

Art. 11

Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici

1. Il Sindaco provvede a trasmettere copia degli elenchi e delle schede di cui al precedente articolo, con le sue eventuali osservazioni:

- a) alla Giunta comunale, in relazione alle competenze di amministrazione alla stessa attribuite dall'ordinamento;
- b) ai capigruppo consiliari.

Capo II
IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

Art. 12
Sovrintendenza dell'attività negoziale

1. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
 - a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
 - b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
 - c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
 - d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
 - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.
3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.
4. Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'Ente.

Art. 13
L'attivit  di rogito

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalit  di cui all'art. 80.
2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14
L'Ufficio contratti

1. La collocazione organica e la strutturazione dell'Ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento di cui agli artt. 5 e 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in modo adeguato all'importanza delle funzioni allo stesso attribuite.
2. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario comunale si avvale direttamente, ad ogni effetto, dell'Ufficio contratti.
3. L'Ufficio contratti   responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune, in ogni loro fase, resi obbligatori dalla legge e dal presente regolamento.
4. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al precedente comma, il responsabile dell'ufficio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.
5. Per le procedure contrattuali che per la loro complessit  richiedono il concorso di pi  settori, il responsabile dell'Ufficio contratti promuove la riunione dei funzionari dei settori interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.

Capo III LE COMMISSIONI

Sez. I Le Commissioni di gara

Art. 15 Composizione e funzioni

1. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del Segretario comunale per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private.
2. Le commissioni di gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la decisione spetta al Presidente.
3. Il Segretario comunale è, di diritto, Presidente delle commissioni di gara. In caso di sua assenza assume le funzioni predette chi ne fa legalmente le veci.
4. Il responsabile del servizio contratti è membro di diritto di tutte le commissioni di cui al presente articolo. Nel caso di assenza dal servizio lo sostituisce il dipendente dello stesso ufficio, di livello più elevato.
5. Ove nel Comune non sia costituito un servizio contratti, essendo lo stesso direttamente curato dal Segretario comunale, è membro della commissione il dipendente di qualifica apicale, responsabile dell'area amministrativa ovvero, in sua assenza, il responsabile dell'area contabile.
6. È membro della commissione il dipendente responsabile del settore che ha formato la proposta di deliberazione che dà luogo all'espletamento dell'appalto. Nel caso che il predetto sia assente dal servizio, lo sostituisce il dipendente della stessa unità, di qualifica immediatamente inferiore, prevista nell'organico.
7. I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti di modifica delle commissioni, resi necessari nei casi previsti dai precedenti commi, sono comunicati agli interessati entro termini utili per l'espletamento delle procedure di gara.
8. Nel caso in cui nello stesso giorno siano indette più gare, viene costituita una sola commissione che esercita le sue funzioni per tutte le gare in programma. Il membro di cui al sesto comma è scelto in relazione all'oggetto della prima gara della tornata giornaliera ed esercita le sue funzioni anche per le gare successive, in deroga a quanto disposto dal predetto comma.

9. Il membro della commissione di cui al quarto ovvero quinto comma, e' tenuto, a tutti gli effetti di legge, alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della commissione e provvede alla redazione del verbale della gara, che e' sottoscritto da tutti i membri della commissione, dai testimoni e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge.

10. Il Segretario comunale, Presidente della commissione, comunica immediatamente al Sindaco l'esito della gara e affida al membro di cui al precedente nono comma il verbale di gara e tutti gli atti inerenti, per le ulteriori procedure.

Sezione II Le commissioni giudicatrici degli appalti concorso e delle concessioni

Art. 16 Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche

1. La commissione per la scelta del contraente e' comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.

2. Essa è presieduta dal Segretario comunale e si compone degli stessi membri previsti per la commissione di cui al precedente art. 15 ed è integrata da n.2 membri esterni, scelti dalla Giunta tra docenti universitari o pubblici funzionari o professionisti particolarmente esperti della materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.

3. La nomina della commissione e' di competenza della Giunta comunale.

4. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze e' necessaria la presenza di tutti i membri.

5. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.

6. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate e' meritevole di essere prescelto.

7. La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.

8. Il parere della commissione non e' vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.

Art. 17

Le commissioni per gli appalti concorso
e per le concessioni di servizi e forniture

1. La commissione per la scelta del contraente e' comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.
2. Essa si compone degli stessi membri previsti per la commissione di cui al precedente art.15.
3. La nomina, il funzionamento e le procedure relative all'esito dei lavori della commissione sono disciplinate in conformita' a quanto precedentemente stabilito.

Titolo III

PROGETTAZIONI E STUDI - INCARICHI PROFESSIONALI

Capo I
Attività negoziale e strumenti tecnici

Art. 18
Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale

1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:
 - a) il progetto generale;
 - b) il progetto di massima;
 - c) il progetto esecutivo.

Art. 19
I progetti

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:
 - a) progetto generale - si definisce progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici, ecc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonché le modalità tecniche della loro costruzione;
 - b) progetto di massima - il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma già definito dall'Amministrazione. Esso è obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa dell'opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili, ed inoltre nel caso di appalto-concorso o di concessione;
 - c) progetto esecutivo - il progetto esecutivo è lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso è il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore.

Art. 20
Ulteriori atti, studi e ricerche

1. Oltre agli strumenti tecnici di cui all'articolo precedente possono costituire oggetto di rapporti negoziali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:

- a) il piano regolatore generale;
- b) le varianti generali del P.R.G.;
- c) gli strumenti urbanistici attuativi;
- d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

Art. 21
Prestazioni non regolate da disciplinare d'incarico

1. Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 deve essere affidato sulla base di un disciplinare d'incarico.

2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.

3. Competente ad affidare gli incarichi di cui al comma 1 è la Giunta comunale, quando l'opera da progettare o lo studio o la ricerca da effettuare sono previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale.

Capo II
Compiti dell'Amministrazione

Art. 22
La committenza

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione, eretta a sistema, di:

- a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
- b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;
- c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

Capo III Incarichi di progettazione

Art. 23 Incarichi interni

1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt. 18, 19 e 20 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.
2. Il provvedimento del Sindaco con il quale viene precisamente indicato il funzionario, incaricato della progettazione e di quant'altro richiesto come precisato al comma precedente, fissa i termini dell'incarico, avuto riguardo dei principi affermati con il precedente art. 22.
3. Nell'individuare il funzionario titolare dell'incarico, il Sindaco si adegua alle sue specifiche funzioni istituzionali. Nei casi di più funzioni istituzionali affidate allo stesso funzionario s'impone il criterio della prevalenza.
4. Il Sindaco promuove ogni forma d'interazione strutturale, al fine di facilitare la massima partecipazione, in ogni fase di elaborazione del progetto e degli atti oggetto dell'incarico.
5. Per le specifiche discipline di cui al presente articolo, il Segretario comunale assicura il coordinamento fra i funzionari che, ancorché appartenenti ad altri settori o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.

Art. 24 Incarichi esterni

1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e che documentino di aver già effettuato progettazioni di opere analoghe a quelle oggetto dell'incarico, tali da garantire esperienza e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.
3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposito disciplinare.
4. Nel disciplinare d'incarico deve essere espressamente stabilito che il progettista non può partecipare direttamente od indirettamente, come proprietario, socio, direttore o consulente tecnico o comunque avere parte in imprese od aziende che concorreranno per l'affidamento della realizzazione delle opere dagli stessi progettate.

Art. 25

Incarichi esterni per progettazioni speciali

1. Il Comune può motivatamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione
2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.
3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti e sarà decurtato del 20%.

Capo IV Convenzioni

Art. 26

Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.
2. In particolare, nell'atto di convenzione / disciplinare devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste all'art. 22:
 - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
 - c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
 - d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
 - e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
 - f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
 - g) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
 - h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;

i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.

3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dell'art. 6 della legge n. 404/1977, come integrato dall'art. 12 bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155. In conformita' a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione di lavori viene effettuato, di regola, con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti.

4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10.2.1976 e successive modificazioni.

Art. 27

Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.

3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:

a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;

b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;

c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;

d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);

e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;

f) una quota per spese impreviste.

4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.

Titolo IV

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I
Approvazione del progetto
ed autorizzazione a contrattare

Art. 28
La deliberazione a contrattare

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio comunale della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art. 13, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, nonché da parte della Giunta della deliberazione con cui viene approvato il progetto.

2. In base all'art. 56 della legge 8.6.1990, n. 142 e alla legge 7.8.1990, n. 241, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base;
- d) il termine entro cui deve concludersi il procedimento;
- e) le fonti concrete di finanziamento della spesa.

3. Nel rispetto delle competenze stabilite dalla Statuto, dal regolamento degli organi e dal regolamento degli uffici e dei servizi del Comune, la proposta di deliberazione di Giunta spetta al Sindaco o all'Assessore preposto al ramo, mentre gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dello schema contrattuale, degli avvisi di gara, delle lettere d'invito, dei capitolati speciali e dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Capo II Forme di contrattazione

Art. 29 Le gare - Norme generali

1. Le modalita' di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalita' di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia di cui all'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, e precisamente:

- a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata puo' presentare offerta;
- b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) procedure negoziate in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o piu' di esse i termini del contratto.

3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

a) *bando di gara* l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara e' redatto in conformita' a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;

b) *avviso della gara* l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale da' pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara e' redatto in conformita' a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo l'allegato D al presente regolamento. Per l'affidamento di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si osservano le norme di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, e gli schemi dei bandi di gara allo stesso allegati e riportati in appendice al presente regolamento sotto le lettere F/1, F/2, F/3, F/4, F/5 ed F/6;

c) *invito alla gara* l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte. Gli inviti a presentare offerta per gli appalti concorso, per le licitazioni private e per le trattative private di cui al quarto comma del successivo art. 65, relativi a gare d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, sono redatti in conformita' all'allegato G al presente regolamento;

d) *comunicazione di preinformazione*, attraverso la quale vengono rese note le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa (art. 12, comma 1, ed allegato C al D.Lgs. 19/12/1991, n. 406 e riportata in appendice al presente regolamento sotto la lettera E);

e) *avviso del risultato dell'appalto*, relativo agli appalti di lavori di cui alla precedente lett. d) (art. 12, comma 5 ed allegato H al D.Lgs. 19/12/1991, n. 406 e riportata in appendice al presente regolamento sotto la lettera H).

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto e' finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 4 del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985.

5. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonche' le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, puo' essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25 febbraio 1982.

6. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

7. Quando ricorrano particolari condizioni, da motivare adeguatamente nella deliberazione a contrattare, per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione puo' esercitare la facolta' di avvalersi dell'unita' specializzata istituita presso l'Ufficio provinciale del Genio civile, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 13 marzo 1991, n. 76.

Capo III I pubblici incanti od asta pubblica

Art. 30 Il procedimento

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
- b) ammissione dei concorrenti;
- c) effettuazione dell'incanto;
- d) aggiudicazione dell'asta.

3. Il bando di gara e' l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

4. Il bando di gara e' redatto dall'Ufficio contratti, sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale e secondo lo schema fissato dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, allegato al presente regolamento con la sigla A. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullita'. Il bando di gara e' firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale. Per gli appalti di opere pubbliche d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si osservano le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e si adottano i bandi di cui all'allegato D al predetto decreto e riportato in appendice al presente regolamento sotto la lettera F/1.

5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara e' effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime. Per l'affidamento di lavori pubblici per un importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si osservano le disposizioni, le procedure ed i termini di cui al titolo III - Norme comuni di pubblicita' - del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406

6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, individua le forme di pubblicita' facoltativa che il Segretario comunale e l'Ufficio contratti provvedono ad attuare insieme con quella obbligatoria. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

Art. 31 I metodi

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto puo' essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:

a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;

b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;

c) per estinzione di candela vergine;

d) per pubblico banditore, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 73, 1° comma, lett. d), del R.D. 827/1924.

2. Per l'affidamento di lavori pubblici per un importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si osservano le procedure di aggiudicazione previste dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

Art. 32 L'asta

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.
2. L'asta è presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui all'art. 15. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. È dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.
3. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 31, il Presidente e la Commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
4. Per l'affidamento mediante asta (pubblico incanto) di lavori pubblici per un importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si osservano le procedure di aggiudicazione stabilite dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. Il Presidente, dopo l'espletamento della gara, proclama il risultato e rimette il verbale alla Giunta comunale, la quale procede all'aggiudicazione definitiva.

Art. 33 Metodo della candela vergine

1. Per il metodo della candela vergine si debbono osservare le procedure seguenti. Si accendono una dopo l'altra tre candeline; se la terza si spegne senza la presentazione di offerte e quindi la candela rimane "vergine", la gara è dichiarata deserta. Se invece durante l'ardere delle tre candele sono state presentate delle offerte, si accendono una dopo l'altra altre candeline fino a che l'ultima non si spenga senza la presentazione di offerte. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'ultima offerta prima dello spegnimento della candela vergine.
2. Le offerte debbono essere fatte in ragione decimale.

Art. 34 Metodo delle offerte da confrontare con il prezzo massimo o minimo indicato nella scheda segreta

1. Per il metodo delle offerte segrete si osserva il procedimento seguente. Si indica in una scheda sigillata, compilata dal responsabile del servizio tecnico, il limite massimo o minimo o di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. Il Presidente raccoglie le offerte, le apre, legge il risultato e forma una graduatoria delle stesse. Quindi apre la busta contenente la scheda; prende atto del limite in essa contenuto, che viene mantenuto segreto; esclude tutte le offerte che lo hanno oltrepassato ed aggiudica l'appalto a quella delle offerte rimaste che risulta la più conveniente per il Comune. Nel caso che nessuna delle offerte abbia raggiunto il limite previsto, la gara viene dichiarata deserta e si dà atto pubblicamente del limite previsto dalla scheda.

Art. 35

Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo a base d'asta

1. Circa le offerte segrete da confrontare con il prezzo a base d'asta, il Presidente, ricevute le offerte e accertatane la regolarità, le apre. Prende poi atto delle stesse ed aggiudica l'appalto alla ditta che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia comunque pari o migliore della base d'asta. Se non sono state presentate offerte la gara è dichiarata deserta.
2. Anche in questo sistema si possono inserire le schede segrete contenenti i limiti che non possono essere oltrepassati.

Art. 36

Metodo del pubblico banditore

1. Per il metodo del pubblico banditore il Presidente, aperta la gara, riceve le offerte formulate a viva voce ed aggiudica la gara all'ultima offerta pervenuta, che sarà naturalmente la migliore.

Art. 37

Metodo delle offerte di miglioramento del ventesimo

1. Il metodo delle offerte di miglioramento del ventesimo, previsto dall'art. 65 p.9 del R.D. 23.5.1924, n.827, si attua, ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 84 del citato R.D. 827/1924, nel modo seguente.
Il Presidente compiuto il primo esperimento d'asta, procede all'aggiudicazione provvisoria. Si pubblica con le stesse modalità dell'originario avviso la notizia dell'intervenuta aggiudicazione e del risultato conseguito, invitando coloro che fossero interessati a presentare, entro dei termini stabiliti e denominati "fatali", una nuova offerta per migliorare tale prezzo della provvisoria aggiudicazione di almeno il 5%.
Scaduti i "fatali" e ricevute le offerte si procede ad ulteriore provvisoria aggiudicazione. Si ripete per la terza volta il procedimento con il metodo della candela vergine o per offerte segrete e si aggiudica all'offerta che risulterà migliore, o a quella comunque risultata la migliore negli esperimenti precedenti a seguito di mancata presentazione di offerte in quelli successivi.

Capo IV
La licitazione privata

Art. 38
Definizione e procedimento

1. La licitazione privata e' una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale;
2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
 - a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
 - b) pubblicazione dell'avviso di gara;
 - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
 - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
 - f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

Art. 39
Il bando di gara

1. Il bando di gara per le licitazioni private e' redatto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, con la supervisione del Segretario comunale, con l'osservanza di quanto stabilito:

- a) dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, per le gare soggette alla normativa nazionale;
- b) dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, per le gare relative all'affidamento di lavori pubblici d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa.

I contenuti sono stabiliti:

- a) in conformita' al D.P.C.M. n. 55/1991 dall'allegato B per le gare relative all'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa;
- b) in conformita' al D.Lgs. n. 406/1991 ed ai suoi allegati per le gare relative all'affidamento di lavori pubblici d'importo superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, di cui all'allegato F/2 al presente regolamento.

Per la redazione l'Ufficio Tecnico fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione del competente organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico-finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.

2. Il bando di gara e' firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale.

3. Le modalita' ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 30 del presente regolamento.

4. La Giunta comunale, tenuto conto che e' interesse dell'Ente attivare la piu' ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, puo' decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o piu' quotidiani aventi particolare diffusione nella regione, ancorche' tale forma di pubblicita', in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.

5. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalita' e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento e' effettuata dall'Ufficio contratti, a cura del responsabile dello stesso.

6. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1984, n. 687. La Giunta comunale autorizza semestralmente un adeguato fondo per le pubblicazioni suddette, sul quale vengono liquidate dall'Ufficio contratti le spese relative alla pubblicazione.

7. La Giunta comunale stabilisce ogni due anni l'elenco sia dei quotidiani a diffusione nazionale, sia di quelli a diffusione regionale, sui quali vengono effettuate, con criterio di rotazione, le pubblicazioni da parte dell'Ufficio contratti.

8. L'Ufficio contratti predispone, entro il 15 del mese successivo, l'elenco degli appalti conclusi durante il mese precedente con le seguenti indicazioni:

- oggetto ed importo dell'appalto;
- numero delle ditte partecipanti;
- ditta aggiudicataria;
- condizioni di aggiudicazione

e lo trasmette al Sindaco, il quale ne dispone la comunicazione:

- a) alla Giunta comunale;
- b) ai Capi Gruppo del Consiglio comunale;
- c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari;



Art. 40
Domande di partecipazione

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

2. La domanda deve:

a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;

b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;

c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda;

4. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata A.R., indirizzandola al Comune - Ufficio contratti, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.

5. Il termine fissato dal bando per l'inoltro dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio. Esso viene riferito alla data in cui è pervenuto al protocollo comunale, per cui a nulla rileva il fatto che la domanda sia stata spedita entro il termine suddetto.

6. L'Ufficio contratti sottopone, giorno per giorno, le domande pervenute al protocollo generale e ne cura la conservazione.

8. Spirato il termine di cui al 5° comma, il responsabile dell'Ufficio contratti informa il Segretario comunale del loro numero ed inizia l'istruttoria formale delle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara.

Art. 41

La prequalificazione dei concorrenti

1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto e' effettuata da una Commissione presieduta dal Segretario comunale e composta dal responsabile del settore competente per l'oggetto dell'appalto e dal responsabile dell'Ufficio contratti, che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. La Commissione entro 20 giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando.
4. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, la Commissione, tramite il Segretario comunale che cura la relativa istruttoria, sottopone al Sindaco la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale. La Giunta decide sulla proposta alla prima adunanza utile e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 42

Le imprese ammesse od escluse

1. La Giunta comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivatamente l'elenco delle imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.
2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata R.R., da spedirsi entro 10 giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.
3. I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 43

Licitazione privata per lavori di importo pari o superiore ai 5 milioni di ECU

1. Le modalita' relative alle domande di ammissione, ai criteri di selezione, alle imprese ammesse ed escluse e ad ogni altra procedura relativa all'affidamento a licitazione privata dei lavori pubblici per un importo superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, sono disciplinate dalle norme del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, per quanto dallo stesso diversamente disposto rispetto alle norme dei precedenti artt. 40,41 e 42 che si applicano integralmente per le licitazioni private d'importo inferiore al limite stabilito dal suddetto decreto.

Art.44
L'invito alla licitazione privata

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.. Sono sottoscritti dal Sindaco o dall'Assessore delegato e la loro spedizione avviene, a cura dell'Ufficio contratti, entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione di cui all'art. 42. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti dalla data della lettera d'invito.

2. Per gli appalti soggetti alle norme del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, si osservano le modalità, i termini e sono richiesti i requisiti previsti dal decreto predetto e dallo schema di bando allo stesso allegato sotto lettera E e riportato in appendice al presente regolamento con lettera F/2.

3. Per le licitazioni private soggette alle norme della legge 2 febbraio 1973, n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.

4. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte.

5. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - Ufficio protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.

6. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:

- a) certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori (ha validità per un anno dalla data di emissione);
- b) certificato della cancelleria del Tribunale competente (per le società) dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento né ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);
- d) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell'impresa se individuale, per tutti gli accomandatari per le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette;
- e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del capitolato;
- f) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intenda appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

- g) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art. 46 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea d'impresa;
- h) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali e' stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.

7. Nella lettera d'invito dovra' inoltre essere specificato:

- a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
- b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'onere ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalita' di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
- c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- d) le modalita' di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

8. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. L'elencazione effettuata dal precedente sesto comma e' pertanto subordinata a tale disciplina.

Art. 45

Rilascio copie documenti tecnici

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.

2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese fissato dal Sindaco su proposta dell'Ufficio contratti, che viene introitato in bilancio contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute dall'ufficio stesso per le copie degli elaborati tecnici ed amministrativi.

3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma e' vincolato al segreto d'ufficio e deve dare comunicazione delle ditte richiedenti esclusivamente al Responsabile dell'Ufficio contratti, anch'egli vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 46

Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi

1. L'Associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.

2. Nei bandi di gara d'importo superiore od inferiore alla soglia comunitaria, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.

3. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di capo gruppo e di impresa singola.

4. Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.

5. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

6. Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, l'esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, le quali debbono essere iscritte all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

7. Le norme ed i requisiti per la partecipazione delle riunioni d'impresa alle gare e per la disciplina dei rapporti fra le imprese associate, relativi a tutti gli appalti e le concessioni per l'aggiudicazione, in genere, di opere pubbliche, indipendentemente dal loro importo, sono stabilite dal Titolo V e dalle altre disposizioni del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capo gruppo.

9. Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.

10. In conformità all'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 47 L'offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.

2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.

3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sara' ritenuta valida quella piu' favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

4. L'offerta e' segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) redatta in carta bollata;
- b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di societa', da chi ne ha la rappresentanza legale;
- c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

Art. 48

Modalita' per l'invio delle offerte

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo di raccomandata del servizio postale di Stato. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.

2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura che confermino l'autenticita' della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.

3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

4. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario comunale e dall'Ufficio contratti per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

Art. 49

Tornate di gara

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente e' sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a piu' di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo piu' elevato.

2. La documentazione e' allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovra' essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

Art. 50

I metodi di gara

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche, di importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e pertanto come appresso:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett. a, legge 2 febbraio 1973, n. 14);
- b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2, legge n. 14/1973);
- c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3, legge 14/1973);
- d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art. 4, legge n. 14/1973);
- e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5, legge n. 14/1973).

2. Per le licitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara, a condizione che ciò sia previsto nel bando o avviso di gara.

3. Le licitazioni private per l'appalto di lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, sono regolate dalle norme del Titolo VI del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

Art.51

Le modalita' della gara

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara e' indicata sull'invito alla stessa ed e' arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori della Commissione e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori della Commissione di gara senza arrecare intralcio alle operazioni relative.

2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara e di due testimoni, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti. Da' quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al membro Segretario della Commissione, perche' ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sara' firmata dal Presidente della Commissione.

3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarita' dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente, d'intesa con gli altri membri della Commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al membro Segretario e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.

4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, e' preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarita' della documentazione, la Commissione di gara e' tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al membro segretario per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.

6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo 53

8. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla Commissione e dai testimoni, è trasmesso dal Presidente al Sindaco.

9. Per gli appalti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 406/1991, il verbale di gara deve contenere le notizie previste dall'art. 32 di tale decreto e deve essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee con le modalità stabilite dal predetto articolo.

Art. 52

Modalità attuative della licitazione privata

1. Metodo di cui all'art. 1 lett. a) della legge 2.2.1973, n.14

Il Presidente, accertata la regolarità delle offerte, procede all'apertura delle stesse e, verificate le condizioni offerte dai singoli concorrenti, forma una graduatoria ed aggiudica la gara alla ditta che ha prodotto le condizioni più favorevoli per il Comune.

2. Metodo di cui all'art. 1 lett. b) della legge 2.2.1973, n.14

Il Presidente depone sul tavolo la busta sigillata preventivamente predisposta dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere considerate valide, non possono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura e alla lettura delle offerte ammesse e, aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

L'aggiudicazione viene effettuata in favore del concorrente la cui offerta eguaglia la media o vi si avvicina di più per difetto o per eccesso.

In presenza di una sola offerta valida e contenuta nei limiti previsti dalla scheda, l'appalto viene aggiudicato a favore di questa.

3. Metodo di cui all'art. 1 lett. c) della legge 2.2.1973, n.14

Il Presidente depone sul tavolo la busta sigillata preventivamente predisposta dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere valide, non debbono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura e alla lettura delle offerte ammesse e, letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori a tali limiti ed effettua la media delle offerte rimaste.

Il valore così ottenuto viene ulteriormente mediato con il limite di massimo ribasso e si trova un nuovo valore da tenere a base per l'aggiudicazione.

La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per solo difetto al valore di tale ultima media (e cioè all'offerta meno vantaggiosa per il Comune più vicina alla media). In presenza di un'unica offerta, comunque contenuta entro i limiti della scheda segreta, la gara viene aggiudicata a questa.

4. Metodo di cui all'art. 1 lett. d) della legge 2.2.1973, n.14

Il Presidente, aperte e lette tutte le offerte ammesse, ne forma una graduatoria; prende poi in considerazione e media tra loro il 50% delle offerte, arrotondate all'unità superiore se in numero dispari, che presentano i maggiori ribassi o i minori aumenti.

Quindi procede all'aggiudicazione tenendo presente che questa dovrà farsi a favore dell'impresa che ha prodotto:

a) nel caso di media di segno negativo, l'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto alla media come sopra ricavata (nel senso di offerta meno vantaggiosa per il Comune più vicina alla media);

b) nel caso di media di segno positivo, l'offerta che eguaglia o più si avvicina per eccesso alla media sopra indicata (nel senso di offerta più vantaggiosa per il Comune più vicina alla media);

c) nel caso di media di segno negativo, ove non risulti un ribasso che si avvicini per difetto alla media, l'offerta in aumento che più si avvicina per eccesso come sopra ricavato;

d) nel caso di media pari a zero, l'offerta in eccesso più vicina.

Se sono state ammesse due offerte l'aggiudicazione viene effettuata in favore di quella più vantaggiosa; se l'offerta è una sola, l'aggiudicazione viene effettuata a favore di questa.

5. Metodo di cui all'art 1 lett. e) della legge 2.2.1973, n.14

I concorrenti, anziché presentare una propria offerta sulla base di prezzario predisposto dal Comune, presentano essi stessi i prezzi unitari ai quali sono disposti ad eseguire quel particolare appalto. Questi pertanto sono tenuti a restituire l'apposito modulo debitamente autenticato, rimesso alle ditte unitamente alla lettera d'invito, nel quale sono riportate, per ogni categoria di lavori, tanto l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, quanto l'unità di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce. Tale modulo dovrà essere completato, ponendo accanto alle indicazioni soprariportate, in terza colonna, i prezzi unitari che si è disposti ad offrire e, nella quarta colonna, il prodotto dei quantitativi per i prezzi. In calce al modulo stesso dovrà essere riportato il risultato complessivo dell'offerta.

Il Presidente aprirà i pieghi contenenti le offerte, contrassegnerà le offerte medesime in ciascun foglio, leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente e formerà una graduatoria delle offerte. Procederà poi alla verifica dei conteggi del concorrente che ha presentato la migliore offerta e farà luogo, ove riscontrasse errori di calcolo, alla correzione dei prodotti parziali e dell'importo totale. Effettuato il riscontro di tutte le offerte e le eventuali rettifiche delle stesse, aggiudicherà la gara all'offerta che, dopo tali eventuali correzioni, risulta complessivamente la migliore sotto l'aspetto economico o a quella più favorevole, rispetto al prezzo massimo, che il Comune avesse determinato, indicandolo nella lettera d'invito.

Le sedute di gara, ove la laboriosità dei conteggi lo richiedesse, possono essere sospese ed aggiornate al altra ora o al giorno successivo.

Art. 53 Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale.

2. L'approvazione della Giunta può essere negata:

a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;

b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

Art. 54
Comunicazione all'impresa aggiudicataria

1. Il Sindaco comunica, entro dieci giorni dalla gara, l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
2. L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dalla legge n. 14/1973 o dal D.Lgs. n. 406/1991, a seconda dell'importo, nonché dalla legge n. 55/1990. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, per le gare soggette al citato D.Lgs. n. 406/1991, la Giunta comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 55
Comunicazioni alle imprese escluse

1. Per gli appalti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, l'Amministrazione effettua le comunicazioni alle imprese escluse e le altre previste dall'art. 31 del decreto predetto.

Art. 56
La pubblicazione dell'esito delle gare

1. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e dall'art. 12, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art. 20, legge 19 marzo 1990, n. 55).
2. In conformità all'art. 12, quinto comma, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, il Comune provvede alla pubblicazione dell'avviso relativo all'appalto aggiudicato, conforme all'allegato H al presente regolamento.

Art. 57
Norme di garanzia

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara e della "par condicio" dei concorrenti.
2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.
3. Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.



Capo V
L'appalto concorso di opere pubbliche

Art. 58
Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 28.

Art. 59
Bando, avviso ed invito alla gara

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli art. 39,40,41 e 42, tenuto conto delle particolari modalita' con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformita' a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo l'allegato B. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalita' dovra' essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione comunale.

2. Per gli appalti concorso d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e si adotta il bando di gara allo stesso allegato con lettera E e riportato in appendice al presente regolamento sotto la lettera F/4.

Art. 60
Le procedure di gara

1. Le modalita' di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art. 16.

2. La Commissione di cui al primo comma e' nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.

3. La Commissione e' pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalita' ed i criteri per il suo funzionamento.

4. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, puo' delegare a sottocommissioni interne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.

5. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.

6. La Commissione puo' anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso e' tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Art.61
Aggiudicazione

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
2. Qualora la Giunta ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. La Giunta, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le risponderne dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle finalità indicate nell'atto fondamentale del Consiglio, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

Capo VI
Forniture di beni e servizi

Art. 62
Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 28.
2. Per gli appalti pubblici di forniture soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, si osservano le norme dallo stesso previste:
 - all'art. 2 - Pubbliche forniture;
 - all'art. 3 - Contratti di durata;
 - all'art. 4 - Esclusioni.

Art.63
Forniture di beni, impianti ed attrezzature

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.
2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Ufficio Economato e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del semestre.

4. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economo stabilita dall'apposito regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal funzionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.

5. Per le forniture di beni che sono prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalita' predeterminate, l'Ufficio competente redige il capitolato d'onori precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'onori gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza che e' loro attribuita. L'Ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione puo' porre come limite massimo per l'ammissibilita' delle offerte, e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso. Il parere sulle offerte presentate viene espresso all'Amministrazione dalla Commissione di cui all'art. 17.

Art. 64

Prestazione di servizi

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'onori e la perizia di spesa, che il Funzionario responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.

2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non puo' essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

Art. 65

Bando di gara per le forniture di beni e di servizi

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e di servizi di questo Comune e' prevista dalla deliberazione di cui all'art. 54.

2. Per le forme di pubblicita' delle gare che per il loro importo sono soggette alle norme di cui al D.Lgs 24 luglio 1992, n. 358, si osservano le disposizioni, riferite ai Comuni, di cui all'art. 5 del predetto decreto.

3. I bandi di gara sono redatti in conformita' agli schemi di cui all'allegato 4 del D.Lgs. n. 358/1992 e riportati in appendice al presente regolamento sotto le lettere I/1, I/2, I/3.

4. Per gli importi inferiori alla 200.000 unita' di conto europeo, I.V.A. esclusa, la pubblicita' avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune.

5. Per la ricezione delle domande e delle offerte per le gare soggette, per il loro importo, alle disposizioni del D.Lgs. n. 358/1992, si osservano le procedure ed i termini stabiliti dagli artt. 6 e 7 del predetto decreto.

6. Le specifiche tecniche relative alle forniture sono contenute nei capitolati d'oneri e nei contratti relativi a ciascun appalto. Per le forniture che per il loro importo sono soggette al D.Lgs. 358/1992 si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 8 e le definizioni previste dall'allegato 5 allo stesso decreto. Si applicano anche per gli appalti che, per il loro importo, non sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 358/1992, le norme di cui all'art. 8, commi 2, 3 (lett. a, c, d), 5 e 6 del predetto decreto.

Art. 66 L'invito alla gara

1. Per le procedure di scelta del contraente si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, per gli appalti soggetti, per il loro importo, alla normativa prevista dal predetto decreto.

2. Per la ricezione delle domande e delle offerte si osservano i termini, le modalita' e le procedure stabilite dagli artt. 6 e 7 del d. Lgs 358/1992.

3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

4. Per le procedure di prequalificazione relative a forniture soggette, per il loro importo, alle norme del D.Lgs. 358/1992, si osserva quanto stabilito da detto decreto. Per quelle d'importo inferiore si osservano le disposizioni di cui all'art. 42 del presente regolamento.

Art. 67 La Commissione

1. Le modalita' di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 17.

2. La Commissione di cui al primo comma e' nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.

3. La Commissione e' pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalita' ed i criteri per il suo funzionamento.

Art. 68
Procedura di gara

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dal D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina.
2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.
3. Il verbale relativo alla licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata preceduta da bando di gara, deve essere redatto in conformita' all'art. 9, ottavo comma, del D.Lgs. n. 358/1992 e comunicato, su richiesta, alla Commissione delle Comunita' europee.
4. L'Amministrazione provvede inoltre alla pubblicazione, secondo le norme dell'art. 5, terzo comma, del decreto soprarichiamato, dell'avviso relativo al risultato dell'appalto.

Art. 69
Parere della Commissione ed aggiudicazione

1. Il parere della Commissione di cui all'articolo 67 deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e di quant'altro dovuto per legge.
2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, puo' chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facolta' di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione e' divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

Capo VII La concessione

Art. 70 La concessione di sola costruzione

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche e' equiparata all'appalto.
2. Il conferimento della concessione e' preceduto normalmente da appalto concorso. Il bando di gara e' redatto in conformita' a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo l'allegato B al presente regolamento. Per l'affidamento in concessione di lavori d'importo pari o superiore a 5.000.000 di E.C.U., I.V.A. esclusa, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e si adotta il bando di gara allegato a tale decreto e riportato in appendice al presente regolamento sotto la lettera F/5.
3. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalita' stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.

Art. 71 La concessione di costruzione ed esercizio

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario e' costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalita' di cui ai precedenti artt. 58 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalita' di esercizio del servizio. Il bando di gara e' redatto in conformita' a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo l'allegato C al presente regolamento. Per le concessioni che per il loro importo sono soggette alle norme del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, si osservano modalita', procedure, termini ed il bando di gara stabilito da tale decreto e riportato in appendice al presente regolamento sotto la lettera F/6. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una-tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;

b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.

4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:

a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;

b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;

c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;

d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.

5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

Art.72

La concessione di servizi

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 70 del presente regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione, la concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione comunale concedente.

2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione di progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.

3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

Capo VIII La trattativa privata

Art. 73 La trattativa privata

1. La trattativa privata e' la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove cio' sia ritenuto piu' conveniente, piu' persone o ditte, tratta con una di esse.

2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:

a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

b) l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;

c) ricorra, per le opere pubbliche una delle condizioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406;

d) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dall'art 9, commi 5 e 6 del D. Lgs: 24 luglio 1992, n.358;

e) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, d'importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;

f) *(annullato dall'organo di controllo)*

g) *(annullato dall'organo di controllo)*

h) *(annullato dall'aorgano di controllo)*

i) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

4. Per gli appalti a trattativa privata di opere pubbliche d'importo pari o superiore 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, per i quali sia adottata la procedura di cui al primo comma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 406/1991, il bando di gara e' conforme all'allegato F/3 al presente regolamento.

Titolo V

IL CONTRATTO

Capo I
Atti preliminari

Art.74
Documentazione antimafia

1. L'Amministrazione comunale e' tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione e' sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

Art. 75
Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, e' determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Il relativo corrispettivo e' versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.
3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

Art.76
Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualita' e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fideiussione bancaria.
2. La misura della cauzione e', di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
3. L'elenco delle societa' di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo e' predisposto dal Ministero dell'Industria.
4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilita'.
5. E' ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
6. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 77

Autorizzazione all'acquisto di beni

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.
2. L'acquisto dei beni stabili e' ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.
3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Art. 78

Contratti di forniture a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:
 - a) per mezzo di scrittura privata;
 - b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
 - c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
 - d) mediante sottoscrizione di copia del provvedimento con cui il Comune affida l'appalto.

Art.79

Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volonta' dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso e' parte, e' esercitata dal Segretario comunale o, quando questi è uffuciale rogante, dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, ai sensi dello Statuto comunale.

Art.80

L'Ufficiale rogante

1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
2. L'Ufficiale rogante e' tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attivita' notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante e' tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilita', a mezzo dell'Ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio e' soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 81
I diritti di segreteria

1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria e' obbligatoria, anche quando l'onere delle spese contrattuali è posto a carico totale o parziale del Comune.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio contratti. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'Ufficio contratti.
4. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
5. Una quota dei diritti di segreteria e' devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

Art. 82
L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a L.50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a L.100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

Art. 83
La registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottomo fiduciario e quelli di sottomissione.
2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Art. 84
L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volonta' delle parti non risultasse certa ed immediata e' ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Titolo VI

**ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
DI OPERE PUBBLICHE**

Art.85
Divieto di cessione del contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'.

Art.86
Sub-appalto e cottimo

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto e' autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, comprese le modificazioni e norme integrative disposte, con effetto dal 1^a gennaio 1993, dall'art. 34 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
2. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente e' effettuata congiuntamente dai Responsabili dell'Ufficio contratti e del Settore tecnico competente, insieme con il Direttore dei lavori, se persona diversa dal responsabile del Settore tecnico. I predetti funzionari, a conclusione dell'istruttoria, propongono collegialmente alla Giunta comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, predisponendo la relativa conforme deliberazione, corredata dei pareri prescritti dalla legge.
3. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonche' delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunali, a maggiore garanzia dell'Ente.
4. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.



Art. 87 Consegna dei lavori

1. Il Direttore dei lavori, sia esso dipendente del Comune o tecnico esterno incaricato, provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva.

Art. 88 Variazioni all'opera

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.
2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione e dei compensi al di fuori del contratto.
4. Nell'esecuzione delle opere pubbliche si osservano, per le perizie di variante e suppletive, le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 89 I termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.
2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
3. L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n. 1063/1962.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
5. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

Art. 90
Corrispettivo dell'appalto

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Quando sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto nel contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti, la direzione lavori procederà ai sensi degli artt. 21 e 22 del R.D. 350/1895, fatta salva l'approvazione da parte della Giunta.

Art. 91
Modalità di pagamento

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155).
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa di Risparmio e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 92
La revisione prezzi

1. I prezzi contrattuali sono invariabili.
2. Si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato da ultimo dal D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8.8.1992, n. 359 e della legge 23.12.1992, n. 498.

Art.93
Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune e' svolta di norma dall'Ufficio tecnico comunale. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.
2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

Art. 94
Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera

1. L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalita' dell'opera complessivamente considerata.

Art. 95
Contabilita' dei lavori

1. Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori e' tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformita' al disposto dall'art. 37, primo comma, del R.D. n. 350/1895, compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art.96
Il collaudo

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformita' al disposto dei relativi capitolati.
2. Il Comune puo' prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a L.150.000.000. In questi caso l'atto formale di collaudazione e' sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori. Per lavori e forniture d'importo superiore ma non eccedente 1 miliardo di lire, e' facolta' dell'Amministrazione comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dalla Giunta comunale entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

Art. 97 Esecuzione d'ufficio

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.

2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.



Titolo VII

Norme finali e transitorie

Art. 98
La normativa C.E.E.

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunita' Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.
3. Compete all'Ufficio contratti raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.
4. Le procedure indette in base alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 584, per le quali il bando di gara e' stato pubblicato o l'offerta e' stata presentata anteriormente alla data dell'11 gennaio 1992 (di entrata in vigore del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406), restano regolate dalle previgenti norme della legge n. 584/1977 e successive modificazioni, che cessano, per ogni altro effetto, di avere applicazione in conformita' a quanto disposto dall'art. 36 del predetto decreto n. 406/1991.

Art. 99
Contemperamento alle norme della legge 241/1990

1. Il presente regolamento si ispira ai principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello statuto.
2. Il regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 si informera', per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 100
Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto comunale.

APPENDICE

ALLEGATO A

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- e) il termine di esecuzione dell'appalto;
- f) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi;
- h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- i) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta dall'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- m) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- o) ammissibilità di offerte in aumento;
- p) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- s) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art.2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155.

ALLEGATO B

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per le licitazioni private e per l'appalto-concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a);d);e);i);j);m);n);o); e
s) del precedente bando di gara;
- 2) il criterio di aggiudicazione;
- 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 4) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate;
- 5) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisca gli inviti a presentare offerta;
- 6) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f),g),p) e r) del precedente bando di gara;
- 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare.

ALLEGATO C

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Bando di gara per le concessione di costruzione e gestione(*)

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 5) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 6) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

() Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.*

ALLEGATO D

AVVISO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), c) e d) del bando di gara per pubblici incanti, ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione, le notizie di cui ai punti 1), 3) e 4) del relativo bando di gara;
- 2) il termine di ricezione delle domande;
- 3) la 'reperibilità' del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana, presso l'ente appaltante, ecc.).

ALLEGATO E

COMUNICAZIONE DI PREINFORMAZIONE RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEGLI APPALTI DI LAVORI DI VALORE PARI O SUPERIORE AI 5 MILIONI DI E.C.U.

La comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1, deve contenere i seguenti elementi:

- 1) Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) a - luogo di esecuzione;
b - natura ed entita' delle prestazioni e, se l'opera e' suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera;
c - se disponibile: stima della forcella dei costi delle prestazioni progettate;
- 3) a - data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
b - se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori;
c - se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei lavori;
- 4) se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia;
- 5) altre indicazioni;
- 6) data di spedizione della comunicazione;
- 7) data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.

ALLEGATO F/1

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 5 MILIONI DI E.C.U.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) data di invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee;
- c) criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell'opera, natura ed entita' delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, ordine di grandezza dei medesimi e possibilita' di presentare offerta per uno o piu' lotti o per l'insieme; indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; categoria A.N.C. e classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- e) termine di esecuzione dell'appalto;
- f) soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'onori ed i documenti complementari e ammontare e modalita' di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- g) termine di ricezione delle offerte, indirizzo a cui queste devono trasmettersi e lingua o lingue in cui debbono redigersi;
- h) chi e' ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonche' data, ora e luogo di detta apertura;
- i) indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- j) modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che la prescrive;
- k) facolta' per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 22 e seguenti;
- l) requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, che si richiedono agli aspiranti in conformita' a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21, e come determinati in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, nonche' cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 18;
- m) periodo decorso il quale gli offerenti hanno facolta' di svincolarsi dalla propria offerta;
- n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- o) ammissibilita' di offerte in aumento;
- p) se si procedera' all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- q) ammissione delle imprese non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19;
- r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- s) data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'



europea della comunicazione di preinformazione di cui all'allegato c) o menzione della sua mancata pubblicazione;
t) facoltà di avvalersi della procedura di cui all'articolo 2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155.

ALLEGATO F/4

BANDO DI GARA PER APPALTO CONCONSO CON PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER APPALTI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 5 MILIONI DI E.C.U.

Per l'appalto concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m),
n), o), q), s) e t) del bando di gara dell'allegato F/1;
- 2) criterio di aggiudicazione;
- 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale
esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti,
indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto
ed a presentare le relative proposte;
- 4) termine di ricezione delle domande di partecipazione,
indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e
lingua o lingue in cui debbono redigersi;
- 5) termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisca
gli inviti a presentare offerta;
- 6) indicazioni da includere nella domanda di partecipazione,
sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili,
riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché
quelli di cui alla lettera l) del bando di gara di cui
all'allegato F/1;
- 7) previsione della scelta dei soggetti da invitare, numero
minimo e massimo e criteri in base ai quali verrà compilata
la graduatoria tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti
minimi di cui al numero 6.

ALLEGATO F/5

BANDO DI GARA PER APPALTI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO PER IMPORTI PARI O SUPERIORI AI 5 MILIONI DI E.C.U.

Il bando di gara per gli appalti aggiudicati dal concessionario deve essere redatto seguendo lo schema seguente:

- 1) a) Luogo di esecuzione;
b) Natura ed entita' delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;
- 2) Termine di esecuzione;
- 3) Denominazione e indirizzo dell'ente od organismo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari;
- 4) a - Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;
b - Indirizzo a cui debbono essere trasmesse;
c - Lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte;
- 5) Cauzioni e garanzie richieste;
- 6) Condizioni di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare;
- 7) Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto;
- 8) Altre indicazioni;
- 9) Data di spedizione del bando di gara;
- 10) Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.

ALLEGATO F/6

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE PER
IMPORTI PARI O SUPERIORI AI 5 MILIONI DI E.C.U. (*)

Per la concessione di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- 3) criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 4) luogo di esecuzione, oggetto della concessione, natura ed entità delle prestazioni;
- 5) condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 6) percentuale minima dei lavori che il concessionario deve affidare a terzi e obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) termine per la presentazione delle candidature, indirizzo cui debbono trasmettersi, lingua o lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

() Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.*

ALLEGATO G

INVITI A PRESENTARE OFFERTA PER GLI APPALTI CONCORSO, PER LE
LICITAZIONI PRIVATE E PER LE TRATTATIVE PRIVATE PER GARE
D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 5 MILIONI DI E.C.U.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara;
- 2) le indicazioni di cui alle lettere f), g), p) ed r) del bando di gara di cui all'allegato F/1;
- 3) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 406/1991 e a completamento delle informazioni fornite.

ALLEGATO H

AVVISO DEL RISULTATO PER GLI APPALTI DI LAVORI AGGIUDICATI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 5 MILIONI DI E.C.U.

L'avviso di cui all'articolo 12, comma 5, del D. Lgs. 406/1991 deve contenere i seguenti elementi:

- 1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) Procedura di aggiudicazione prescelta;
- 3) Data dell'aggiudicazione prescelta;
- 4) Criteri di attribuzione dell'appalto;
- 5) Numero delle offerte ricevute;
- 6) Nome e indirizzo del o degli aggiudicatari;
- 7) Natura ed entita' delle prestazioni effettuate, caratteristiche generali dell'opera costruita;
- 8) Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagato(i);
- 9) Eventualmente valore e parte del contratto che puo' essere subappaltato ad un terzo;
- 10) Altre indicazioni;
- 11) Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee;
- 12) Data di spedizione della presente comunicazione;
- 13) Data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.

ALLEGATO I/1

BANDO DI GARA PER GLI APPALTI DI FORNITURE D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 200.000 E.C.U.

A - Procedure aperte

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente forma d'appalto che e' oggetto della gara.
3. a) Luogo della consegna.
b) Natura e quantita' dei prodotti da fornire.
c) Indicazioni relative alla possibilita' per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse.
d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 8 del D. Lgs. 406/1991.
4. Termine di consegna eventualmente imposto.
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i documenti pertinenti.
b) Termine per la presentazione di tale domanda.
c) Eventualmente, importo e modalita' di pagamento della somma che si deve versare per ottenere detti documenti.
6. a) Termine per la ricezione delle offerte.
b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate.
c) La o le lingue nelle quali debbono essere redatte le offerte.
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
b) Date, ora e luogo di tale apertura.
8. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzie richieste.
9. Modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di fornitori al quale sara' stato aggiudicato l'appalto.
11. Informazioni e formalita' necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere.
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria offerta.
13. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo piu' basso quando non figurano nei capitolati d'onori.
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando.
16. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.

ALLEGATO I/2

BANDO DI GARA PER GLI APPALTI DI FORNITURE D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 200.000 E.C.U.

B - Procedure ristrette

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata.
c) Eventualmente, forma dell'appalto che e' soggetto della gara.
3. a) Luogo della consegna.
b) Natura e quantita' dei prodotti da fornire.
c) Indicazioni relative alla possibilita' per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse.
d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 8 del D. Lgs. 406/1991.
4. Termine di consegna eventualmente imposto.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di fornitori al quale sara' stato aggiudicato l'appalto.
6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo al quale esse debbono essere inviate.
c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7. Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice rivolgera' l'invito a presentare le offerte.
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonche' informazioni e formalita' necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
9. Criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte.
10. Altre indicazioni.
11. Data di spedizione del bando.
12. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.

ALLEGATO I/3

BANDO DI GARA PER GLI APPALTI DI FORNITURE D'IMPORTO PARI O
SUPERIORE AI 200.000 E.C.U.

C - Procedure negoziate

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di
telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione
aggiudicatrice;
2. a) Procedura di stipulazione prescelta.
b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura
accelerata.
c) Eventualmente, forma dell'appalto che e' oggetto della gara.
3. a) Luogo della consegna.
b) Natura e quantita' dei prodotti da fornire.
c) Indicazioni relative alla possibilita' per i fornitori di
presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o
parte di esse.
d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 8
del D.Lgs. 406/1991.
4. Termine di consegna eventualmente imposto.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il
raggruppamento di fornitori col quale sara' stato stipulato il
contratto.
6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo al quale tali domande devono essere inviate.
c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore,
nonche' informazioni e formalita' necessarie per la
valutazione delle condizioni minime di carattere economico e
tecnico cui questi deve soddisfare.
8. Eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori gia' prescelti
dall'amministrazione aggiudicatrice.
9. La data delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee.
10. Altre indicazioni.
11. Data di spedizione del bando.
12. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.

Regolamento per la disciplina dei contratti

- approvato con deliberazioni CC n. 12 del 28/5/1993 e n. 52 del 16/11/1993, parzialmente annullate dall'organo di controllo con ordinanza del 29/11/1993, n.2623/AP-5378/AP, pervenuta al Comune in data 15.1.1994.
- entrato in vigore, a seguito di ripubblicazione ai sensi dell'art. 72, comma 6, dello Statuto, ~~in data~~ del 21-1-94 d 05-2-94

IL SEGRETARIO COMUNALE

